

N. 2975

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice RIZZOTTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2011 Istituzione di un fondo per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai soggetti morosi in condizioni di indigenza

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Nel nostro Paese diventa sempre più urgente affrontare il problema della povertà. In base a questi fabbisogni e alla loro valutazione monetaria è stata definita la soglia minima di povertà tenendo anche conto delle tipologie delle famiglie, delle ripartizioni geografiche e delle dimensioni del comune di residenza.

In Italia non esiste una definizione ufficialmente riconosciuta della *fuel poverty* nonostante il tema della vulnerabilità delle famiglie rispetto ai costi dell'energia stia assurgendo rilevanza nazionale già grazie all'impegno che il regolatore nazionale, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sta profondendo nel lavoro di definizione delle «tariffe sociali».

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha predisposto una riforma del sistema tariffario per il mercato del gas ad uso domestico e anche un sistema di tariffe sociali per il settore elettrico.

Il sistema tariffario attualmente in vigore in Italia per i clienti del mercato vincolato fa riferimento alle classi di consumo senza considerare in alcun modo la situazione reddituale delle famiglie. Il Governo ha già dato un grande contributo nella lotta alla povertà e nel venire incontro alle famiglie disagiate con una politica diretta ad assicurare loro l'utilizzo di servizi pubblici essenziali, ad esempio con l'istituzione della sodal card (carta acquisti). A seguito delle segnalazioni dei soggetti morosi, il mancato pagamento incolpevole è verificato dai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni prima che le società erogatrici dei servizi pubblici essenziali interrompano l'erogazione del servizio per morosità se la fornitura di energia elettrica, di gas naturale o di gas di petrolio liquefatto (GPL) è finalizzata al riscaldamento o all'uso cucina o alla produzione di acqua calda per l'abitazione principale.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per la morosità incolpevole, di seguito denominato «fondo», al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali alle famiglie che versano in condizioni di indigenza economica e di disagio sociale in cui sono presenti minori o anziani ultrasessantacinquenni o soggetti che versano in condizioni di disagio sociale.
- 2. Il fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013 ed eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni per attivare interventi sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non sono in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali e che, su iniziativa dei medesimi servizi, attestano il proprio stato di bisogno.
- 3. Le società erogatrici dei servizi pubblici essenziali, prima di interrompere l'erogazione per morosità, hanno l'obbligo di verificare, attraverso i servizi sociali di cui al comma 2, se il singolo o il nucleo familiare moroso si trova in effettiva condizione di indigenza.
- 4. Gli oneri derivanti dall'erogazione dei servizi pubblici essenziali agli utenti indigenti, per il periodo in cui sussiste la situazione di indigenza, sono posti a carico delle società di cui al comma 3 che, entro novanta giorni dall'accertamento di tale situazione, possono chiedere il rimborso al comune di competenza a seguito di richiesta documentata. I comuni si rivalgono sulle risorse del

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fondo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al comma 29 dell'articolo 81 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.